



**Comune di Bologna**

OdG n.: 142

PG n.: 14581/2016

Data seduta: 07/03/2016

Data inizio vigore: 19/03/2016

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "GOLENA SAN VITALE" SITA NEI COMUNI DI CALDERARA DI RENO, BOLOGNA, CASTEL MAGGIORE.**

### **Indice generale**

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Individuazione e delimitazione
- Articolo 3. Finalità e obiettivi
- Articolo 4. Ente gestore
- Articolo 5. Attività consentite
- Articolo 6. Attività vietate
- Articolo 7. Accesso e fruizione
- Articolo 8. Monitoraggio, attività sperimentali e ricerca scientifica
- Articolo 9. Misure di conservazione, Piano di gestione e Valutazione di incidenza
- Articolo 10. Vigilanza
- Articolo 11. Sanzioni
- Articolo 12. Norme transitorie e finali

## **ART. 1) Oggetto**

1. Il presente Regolamento viene definito ai sensi dell'Art. 5 dell'Atto Istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Golena San Vitale", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010, ai sensi dell'art. 53 L. R. 6/2005.

## **Art. 2 ) Individuazione e delimitazione**

1. Il perimetro dell'Area di Riequilibrio Ecologico (di seguito detta ARE) "Golena San Vitale" è individuato dall'Atto Istitutivo e recepito nelle cartografie dei PSC dei Comuni di Calderara di Reno, Bologna, Castel Maggiore.

2. I confini dell'ARE sono i seguenti :

- **Nord**: strada privata della Cava fino al guado di attraversamento del Fiume Reno e, in destra idraulica, canale di drenaggio delle acque;
- **Est**: argine in destra idraulica del Fiume Reno;
- **Sud**: ponte della ferrovia "Cintura Beverara";
- **Ovest**: argine in sinistra idraulica del Fiume Reno.

3. L'ARE "Golena San Vitale" ricade nel S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) IT4050018 "Golena San Vitale e Golena del Lippo".

4. Al presente Regolamento viene allegata, quale parte integrante e sostanziale, la planimetria in scala 1:5.000 nella quale sono evidenziati i confini perimetrali dell'ARE.

5. L'ARE è individuata al vigente catasto terreni:

Comune di Bologna - Foglio 14, mappali: 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 71.

Comune di Calderara di Reno - Foglio 50, mappali: 25,70 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 93; Foglio 53, mappali: 32, 33.

Comune di Castel Maggiore - Foglio 37, mappali: 158, 159, 160, 161, 200, 201.

Superficie = 42 ettari

## **Art. 3 ) Finalità e obiettivi**

1. L'A.R.E. persegue le seguenti finalità istitutive, di cui all'Art. 2 dall'Atto Istitutivo:

- a) la conservazione, la tutela, della fauna, della flora e della biodiversità, presente e potenziale;
- b) miglioramento delle condizioni ambientali;
- c) miglioramento della fruizione e della gestione dell'area.

2. Le suddette finalità vanno perseguite nel quadro delle finalità generali di cui alla L. R. 6/2005 per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e di seguito elencate:

- a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valore ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;

- b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservare e valorizzare i luoghi e le identità storico-culturali delle popolazioni locali favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
- d) integrare il sistema delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema delle aree naturali protette, della rete ecologica regionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili.

3. Gli Enti coinvolti nella gestione dell'ARE "Golena San Vitale", di cui al successivo art. 4 , perseguono inoltre gli obiettivi gestionali indicati nell'Atto istitutivo e di quanto previsto dalle Misure di Conservazione ed eventuale Piano di Gestione previsti dalla normativa vigente.

4. Gli interventi gestionali dovranno tenere in particolare conto la conservazione degli habitat naturali presenti, il loro potenziamento e le esigenze biologiche delle specie. Specifico riferimento tecnico-esecutivo degli interventi è rappresentato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 18 maggio 2009 – "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 5 marzo 2012 – "Le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna".

#### **Art. 4 ) Ente gestore**

1. La pianificazione e la gestione dell'ARE sono attribuite ai Comuni di Bologna, Calderara di Reno e Castel Maggiore, riconosciuti come Ente gestore.

I suddetti comuni provvedono a disciplinare le modalità di gestione intercomunale mediante apposita convenzione.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ente gestore può avvalersi di un Operatore della gestione a cui conferire l'incarico di supporto tecnico alla gestione dell'ARE, di monitoraggio scientifico dello stato di conservazione degli habitat naturali presenti, nonché di presidio del territorio e sorveglianza del rispetto dei contenuti del presente Regolamento. L'Operatore della gestione dell'ARE "Golena San Vitale", collabora con l'Ente Gestore nel definire nel dettaglio le modalità degli interventi manutentivo-gestionali, di fruizione, presidio, e valorizzazione dell'ARE.

3. Al fine di realizzare una gestione integrata dell'area, potranno essere stipulati accordi con altre amministrazioni ed Enti pubblici (Regione, Comuni, Macroarea Emilia Orientale etc) al fine di ricercare forme di ottimizzazione delle risorse e di stimolare sinergie funzionali.

Viene inoltre garantito e favorito il coinvolgimento di Enti, Associazioni e Cittadini a vario titolo interessati a perseguire le finalità e gli obiettivi dell'ARE, di cui al precedente Art. 3 ).

## **Art. 5 ) Attività consentite**

1. Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Golena San Vitale" sono consentiti:

- a) l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, nonché secondo le modalità previste dal presente Regolamento e fatte salve le altre normative vigenti in materia;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'ARE, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- c) l'attività edilizia intesa come solo recupero dell'esistente, che dovrà avvenire per finalità proprie dell'ARE;
- d) la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruttive, conservazionistiche, non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- e) interventi mirati al miglioramento naturalistico, di riqualificazione degli habitat naturali e di miglioramento delle acque; interventi dettati da esigenze manutentive del territorio che, in quest'ultimo caso, non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
- f) azioni di controllo delle specie faunistiche al fine di perseguire le finalità di gestione di cui al precedente Art. 3). Tali azioni dovranno essere specificamente sottoposte da parte dell'Ente gestore all'Ente competente in materia, che provvederà alla relativa autorizzazione, pianificazione ed attuazione sulla base delle disposizioni vigenti;
- g) azioni di controllo delle specie vegetali, che dovranno essere specificamente autorizzate dall'Ente competente in materia, in base alle disposizioni normative vigenti;
- h) interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte del Ente gestore; tale progetto dovrà essere approvato da parte dell'Ente competente in materia di Sic, in base alle disposizioni normative vigenti;
- i) l'accesso con mezzi motorizzati nella viabilità interna dell'ARE per lo svolgimento delle attività manutentive gestionali, secondo quanto meglio dettagliato al successivo Art. 7);
- j) l'accesso al pubblico, lungo i percorsi di visita individuati e segnalati e secondo quanto meglio dettagliato al successivo Art. 7).

## **Art. 6 ) Attività vietate**

1. Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Golena San Vitale" è vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area, di cui al precedente Art. 3 .

In particolare sono vietati:

- a) le opere di edificazione (ad eccezione di quelle previste alla lettera 'c' del precedente Art. 5), anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b) l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità;
- c) divieto alla discarica di materiali;

- d) ogni modalità di gestione venatoria ed alieutica in contrasto con le finalità di tutela naturalistica proprie dell'ARE;
- e) il disturbo e il danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo consentite e delle forme di gestione delle zone di protezione della fauna di cui al Capo III della L.R. 8/94 e s.m.i.;
- f) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- g) la liberazione, il libero vagare e la conduzione di animali da cortile e domestici;
- h) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- i) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona tipica dei luoghi;
- j) l'accensione di fuochi;
- k) l'abbandono dei rifiuti e la produzione di suoni e rumori molesti;
- l) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco, fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti;
- m) lo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato, nonché i prelievi di acqua dai bacini, a scopo irriguo, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna presente o potenziale nel sito;
- n) lo spandimento e scarico, all'interno dell'ARE di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
- o) svolgimento di attività ludico-sportive e gli eventi non autorizzati dall'Ente gestore dell'ARE.

## **Art. 7 ) Accesso e fruizione**

1. L'accesso del pubblico per le visita all'ARE è libero ed è consentito da Via Aldina, dall'entrata dalla strada privata della Cava, dall'entrata sull'argine posta di fronte all'abitato del Lippo (via Aldina) e dall'entrata sull'argine posta a Trebbo di Reno in via Lame, individuati da apposita segnaletica e secondo le disposizioni di seguito riportate:

- a) l'accesso con mezzi a motore è consentito solo a soggetti autorizzati o accedenti alle proprietà private.
- b) il transito con la bicicletta e a cavallo è consentito unicamente alla base interna degli argini principali (maestri) in sinistra e destra idraulica, come individuato in colore rosso nella planimetria allegata al presente Regolamento;
- c) all'interno dell'ARE non è consentito l'accesso ai cani, fatti salvo i percorsi sotto gli argini principali, come individuato nel punto b), dove i cani devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio;
- d) la visita deve avvenire nel massimo rispetto della flora e della fauna; essa è consentita esclusivamente durante le ore diurne, solo a piedi e restando rigorosamente sui percorsi appositamente segnalati, l'uscita dai percorsi di visita è consentita ai soli soggetti autorizzati con specifica lettera accompagnatoria;
- e) l'osservazione dell'interno dell'ARE deve avvenire obbligatoriamente utilizzando i suddetti percorsi di visita che fanno capo a strutture di fruizione (punti di osservazione schermati, percorsi delimitati, ecc). Negli ambiti predisposti all'osservazione e nella parte retrostante le schermature occorre mantenere un atteggiamento estremamente rispettoso della quiete delle specie animali osservabili e degli altri visitatori;
- f) l'accesso all'interno delle aree lacustri e nel bosco è severamente vietato;

- g) le scolaresche e i gruppi organizzati dovranno concordare le modalità della visita con l'Ente gestore ed essere accompagnati da personale autorizzato.
- h) sono ammesse visite guidate da parte di altri Enti ed Associazioni autorizzate dall'Ente di gestione dell'ARE;
- i) i sopralluoghi a scopo scientifico e di ricerca che richiedano di uscire dal tracciato del percorso di visita devono essere preliminarmente concordati ed autorizzati per iscritto dall'Ente gestore dell'ARE; i ricercatori ammessi sono tenuti a presentare l'autorizzazione agli incaricati della vigilanza e, in ogni caso, ad attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento prescritte dal presente Regolamento;
- j) le aree di sosta delle auto complementari ai percorsi di visita e appositamente realizzate, sono di esclusivo utilizzo dei visitatori e dei gestori e, per tanto, vietata la sosta ad altre auto. I parcheggi riservati dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica.

2. Specifiche ed ulteriori modalità di accesso, in senso ulteriormente restrittivo (ad esempio in coincidenza con il periodo riproduttivo di alcune specie animali od in coincidenza di altri eventi particolarmente delicati per l'equilibrio naturale del sito o di situazioni contingenti ed impreviste), potranno essere emanate dall'Ente gestore di concerto con l'Operatore della gestione e saranno adeguatamente pubblicizzate e comunque comunicate almeno in corrispondenza dei punti d'accesso all'ARE.

#### **Art. 8 ) Monitoraggio, attività sperimentali e ricerca scientifica**

1. L'Operatore della gestione può effettuare monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati. Nell'esecuzione dei censimenti e dei monitoraggi l'Operatore della gestione si può avvalere di volontari locali e altre figure di riconosciuta competenza di settore per la raccolta dei dati.

2. I risultati dei monitoraggi effettuati saranno utilizzati come riferimento per la gestione dell'ARE e trasmessi all'Ente Gestore ai fini dell'espletamento di quanto previsto all'Art. 3) dell'Atto istitutivo.

3. E' consentita l'attività sperimentale e la ricerca scientifica riguardo precise forme di conservazione del patrimonio naturale, ivi compresa la reintroduzione controllata di specie animali e vegetali autoctone, compatibilmente con gli habitat presenti e con l'ecologia dell'ARE, e di tecniche gestionali e manutentive degli ambienti.

4. Nello svolgimento delle attività di ricerca si dovrà assicurare, grazie ad un diretto contatto tra ricercatori ed Ente Gestore, la massima informazione circa attività ed iniziative legate alla/e ricerche che si intendono condurre nell'ARE, comunicando preventivamente date, orari e punti in cui si vuole operare.

5. Si dovrà assicurare, grazie ad un diretto contatto tra ricercatori, Ente Gestore e Operatore della gestione, il massimo ritorno dei risultati che scaturiscano da analisi di dati acquisiti nell'area stessa.

6. Il numero di ricercatori interessati, le modalità di accesso e di utilizzo di strumentazioni (reti di cattura, gabbie, richiami e/o pasturazioni, ecc) saranno preventivamente accordati con l'Ente Gestore e l'Operatore della gestione.

### **Art. 9 ) Misure di conservazione, Piano di gestione e Valutazione di incidenza**

1. La gestione dell'ARE "Golena San Vitale" avviene tenendo conto di quanto previsto dalle:

a) Misure Generali di Conservazione, emanante dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1419 del 7/10/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)".

b) Misure Specifiche di Conservazione approvate dalla Provincia di Bologna, Delibera Consiglio Provinciale n. 64 del 2/12/2013 e Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 13/1/2014 - "Adozione delle Misure Specifiche di Conservazione e approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 elaborati dalla Provincia di Bologna nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Misura 323 - Sottomisura 2 Proposta di specificazione relativa ad alcuni elaborati allegati alla deliberazione consiliare n. 64 del 02/12/2013".

2. Poiché l'ARE "Golena San Vitale" ricade nella S.I.C. IT4050018 "Golena San Vitale e Golena del Lippo", tutti i piani, progetti ed interventi che la interessino devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, della L.R. 7/2004 e della L.R. 24/2011.

### **Art. 10 ) Vigilanza**

Le funzioni di Vigilanza e prevenzione, l'accertamento e contestazione delle violazioni al presente regolamento sono esercitate, secondo quanto previsto dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, dagli Organi di polizia locale di cui alla L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, dal Corpo Forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. Sono inoltre autorizzate le Guardie Ecologiche Volontarie, le Guardie delle Associazioni Ambientali riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Emilia Romagna; le guardie eco-zoofile, ittico, venatorie in possesso del Decreto di Guardia Particolare Giurata.

### **Art. 11 ) Sanzioni**

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dagli articoli 60, 62 e 63 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).

Sono, per tanto, sanzionati in base alle normative vigenti i seguenti divieti:

- a) divieto alle opere di edificazione (ad eccezione di quelle previste alla lettera 'c' del precedente Art. 5), anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di

trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;

- b) divieto all'asportazione di qualsiasi entità di materiale litologico, mineralogico e paleontologico e l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità all'interno dell'ARE;
- c) divieto alla discarica di materiali;
- d) divieto allo scarico civile nelle acque, qualora non specificamente autorizzato;
- e) divieto di accensione fuochi;

2. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1 L.R. 6/2005, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per le violazioni ai seguenti divieti all'interno dell'ARE :

- a) divieto per l'esecuzione di attività di tipo venatorio e alieutica che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 3);
- b) divieto alla liberazione, al libero vagare e alla conduzione di animali da cortile e domestici;
- c) divieto allo spandimento e scarico di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
- d) divieto allo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato, nonché i prelievi di acqua dai bacini, a scopo irriguo, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna presente o potenziale nel sito;
- e) divieto – fatti salvi i casi espressamente autorizzati (Art. 7 punto a) - all'accesso con cicli (Art. 7 punto b) e mezzi a motore al di fuori del percorso di visita nelle aree interne agli habitat;
- f) divieto di svolgimento di attività ludico-sportive e l'organizzazione di eventi non autorizzati.

3. Le seguenti violazioni sono da considerare di particolare tenuità e ad esse si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 250,00:

- a) divieto di disturbo alla fauna, compresa la produzione di suoni e rumori molesti;
- b) divieto all'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- c) divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- d) divieto all'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona;
- e) divieto di raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco e conseguente sequestro di quanto raccolto;
- f) divieto – fatti salvi i casi espressamente autorizzati (Art. 7 punto a) - di accesso e sosta con cicli (Art. 7 punto b) e mezzi a motore sul percorso di visita segnalato, con sanzione accessoria della rimozione;
- g) divieto di accesso durante i periodi di chiusura alla visita per motivi contingenti;
- h) divieto di accesso a cani fatto salvo quanto previsto all'Art. 7 punto c);
- i) divieto di uscita, non autorizzata, dai percorsi di visita.

4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 60, comma 2, e dagli artt. 62 "Sanzioni in materia di flora regionale protetta" e 63 "Sanzioni in materia di polizia forestale" della L.R. 6/2005.

5. Autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni per le violazioni alle norme del presente Regolamento è il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

6. Per il Comune di Calderara di Reno i proventi derivanti dalle sanzioni applicate per violazioni al presente regolamento commesse nel proprio territorio, sono introitate dall'Unione Terre d'Acqua. La Giunta dell'Unione Terre d'Acqua potrà determinare specifiche modalità di utilizzazione di tali proventi.

Per il Comune di Bologna i proventi derivanti dalle sanzioni applicate per violazione al presente regolamento commesse nel proprio territorio sono introitate dal comune medesimo che potrà determinare specifiche modalità di utilizzazione di tali proventi.

Per il Comune di Castel Maggiore i proventi derivanti dalle sanzioni applicate per violazione al presente regolamento commesse nel proprio territorio sono introitate dall'Unione Reno Galliera. La Giunta dell'Unione Reno Galliera potrà determinare specifiche modalità di utilizzazione di tali proventi.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo dovranno preferibilmente essere destinati al finanziamento delle attività gestionali nell'ARE "Golena San Vitale".

8. Oltre alle sanzioni di cui sopra, al responsabile della violazione, si applica la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dei trasgressori, ai sensi dell'art. 60, comma 3, L.R. 6/2005.

## **ART. 12 ) Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'ultima delibera di approvazione del presente regolamento da parte dei Comuni di Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente regolamento in materia approvato dal Comune di Bologna con delibera OdG 96 del 07/04/99, dal Comune di Calderara di Reno con delibera n. 26 del 23/03/1999, dal Comune di Castel Maggiore con delibera n. 23 del 30/03/99.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.